

**UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI**

**DI BONEMERSE E MALAGNINO**

Provincia di Cremona

**CONTRATTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE**

**DEL CENTRO SOCIO-RICREATIVO DI MALAGNINO**

**PERIODO 01.05.2021 – 30.04.2026**

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì TRENTA del mese di APRILE nella sede dell'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino

TRA:

- **L'Unione lombarda dei comuni centuriati di Bonemerse e Malagnino** - codice fiscale e partita I.V.A. 01637180199, con sede a Malagnino in Via S. Ambrogio n. 24, di seguito indicata come "Unione", nella persona della dott.ssa Romagnoli Lorenza Responsabile dell'area amministrativa dell'Unione, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta in virtù della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 6 del 26.01.2021, e
- **l'Associazione "AMALA...GNINO APS"** di seguito indicata come la "Associazione", con sede in via Ronchetto n.8 – 26030 Malagnino (CR) - codice fiscale 93064140192, nella persona del rappresentante legale Sig.ra Sandra Santini nata a Cremona il 09.09.1980 - codice fiscale SNTSDR80P49D150H - residente per la carica presso la sede dell'Associazione;

**PREMESSO che:**

- con determinazione del Responsabile del Servizio

Amministrativo n. 16 del 10.03.2021 è stato approvato il verbale per l'aggiudicazione provvisoria della gestione in concessione del Centro socio-ricreativo di Malagnino alla sopraccitata Associazione;

- che in data 30.03.2021 al n. 853 di protocollo dell'Unione la sopraccitata Associazione idonea documentazione:

- fidejussione n. 180901310 rilasciata da UnipolSai di importo pari € 5.000,00;

- indicazione dei conti correnti dedicati e dei soggetti abilitati ad operare su di essi ai sensi dell'articolo 3 della legge 13/8/2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- polizza assicurativa UnipolSai Terzo Settore n. 1/1853/119/178270613 limitatamente ai locali dati in gestione, anche mediante sottoscrizione di specifiche appendici ai contratti assicurativi già in essere sulla struttura il cui onere resta a carico dell'aggiudicatario: RCT, Rischi della conduzione.

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1- CARATTERISTICHE E NATURA DELL'APPALTO**

La presente convenzione ha per oggetto la gestione in concessione del Centro socio-ricreativo di proprietà del Comune di Malagnino sito in Via Monteverdi n. 5 e la gestione dei servizi connessi indicati

nel presente articolo.

L'appalto é strettamente connesso alle attività ludiche, culturali, sociali e ricreative che in esso potranno avere luogo e ha lo scopo di valorizzare la funzione sociale e aggregativa della popolazione.

Esso deve essere svolto in maniera professionale, precisa e puntuale in un ambiente e clima consoni alle suddette finalità e scopi, agendo con diligenza e modalità tali da rispettare il pubblico decoro.

E' vietato il posizionamento di congegni elettronici (slot machine e simili) di qualsiasi tipo che prevedono vincite in denaro o vincite di altro tipo compensabili in denaro. E' altresì possibile posizionare distributori automatici di alimenti e bevande.

## **ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione consiste nell'assegnazione, in comodato d'uso, dei locali, compreso di arredi e di attrezzature e relative aree pertinenziali, come da planimetria allegata, del Centro socio-ricreativo con oneri di funzionamento a parziale carico del contraente.

## **ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE**

La concessione prevede l'obbligo inderogabile a carico del gestore di assicurare, a propria cura e senza spese od oneri per l'Ente, tutto quanto sotto indicato:

- pulizia dei locali e delle aree date in comodato d'uso;
- apertura e chiusura del Centro socio-ricreativo nei giorni di utilizzo, con accensione e spegnimento delle luci, l'accensione e lo spegnimento degli impianti di riscaldamento e

	condizionamento;	
	- servizio di informazione ai richiedenti in ordine alle modalità di uso delle strutture ed alla tipologia di attività ivi svolte;	
	- servizio di controllo e verifica del corretto utilizzo degli impianti;	
	- manutenzioni ordinarie;	
	- effettuare corretta raccolta differenziata secondo apposito calendario;	
	- rimborsare all'Unione la parte eccedente i 5.000,00 euro annui (comprensivi di iva) sostenuti per consumi di acqua, luce e gas a seguito di apposita rendicontazione nei termini indicati nella stessa;	
	- si impegna, nella gestione di richiesta e prenotazione di feste private nel rispetto del regolamento comunale in vigore;	
	- si impegna a collaborare, ove possibile, nelle attività di organizzazione ed espletamento delle iniziative sociali, culturali e sportive programmate dall'Unione di propria iniziativa.;	
	- trasmettere annualmente all'Unione il programma delle attività svolte;	
	- rendere disponibili all'Unione i locali di Via Monteverdi 5 qualora l'Unione lo ritenga necessario in relazione allo svolgimento di proprie attività ovvero per l'espletamento delle attività legate alla propaganda elettorale ed all'attività elettorale stessa (seggi). Non si farà luogo a preavviso nei casi di urgente necessità;	
	<b>ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELL'UNIONE</b>	

Sono a carico dell'Unione tutti gli oneri fiscali e tributari relativi all'occupazione dei locali concessi con il presente atto.

Sono altresì a carico dell'Unione le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'edificio nonché le spese per consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento. Se la spesa supera i 5.000,00 Euro annui, previa rendicontazione, verrà chiesto un rimborso della parte eccedente all'Associazione, così come indicato all'art. 3 del presente contratto.

#### **ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO**

La gestione del Centro socio-ricreativo è affidata per **anni cinque** con inizio dalla data di sottoscrizione del presente atto di concessione e scadenza automatica allo scadere del quinto anno senza bisogno di preavviso alcuno, fatta salva l'ipotesi del rinnovo della concessione per un ulteriore ugual periodo di anni cinque.

Allo scadere di detto termine è facoltà dell'Ente consentire il rinnovo dell'affidamento della concessione all'aggiudicatario alle stesse condizioni per un ugual periodo di anni cinque, dietro richiesta scritta fatta in tal senso da parte dell'aggiudicatario, almeno sei mesi prima del termine di scadenza della prima concessione da trasmettere al protocollo dell'Ente mediante raccomandata A.R. oppure mediante e-mail inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) del gestore all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente.

In caso di accettazione da parte dell'amministrazione comunale della richiesta di rinnovo esso sarà fatto per un ugual periodo di

anni cinque. La mancata accettazione da parte dell'amministrazione comunale dovrà essere comunicata al concessionario entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

L'Associazione, al termine del presente contratto, si impegna a riconsegnare i locali, gli arredi e tutte le attrezzature nelle buone condizioni di uso in cui sono stati consegnati.

#### **ART. 6 – RESPONSABILITA'**

La concessione in uso del centro socio-ricreativo esonera, per tutta la durata del contratto, l'Unione da qualsiasi responsabilità in relazione a danni alle persone ed alle cose, anche a terzi o ad infortuni che si verificassero durante l'utilizzo dei locali in relazione allo svolgimento di attività organizzate dalla stessa Associazione; ad esclusione degli spazi esterni non di competenza.

Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente di ogni danno che venisse arrecato a persone o cose all'interno delle aree date in concessione, sollevando l'Unione da qualsiasi responsabilità al riguardo durante l'utilizzo dei locali per lo svolgimento delle attività organizzate dalle associazioni.

#### **ART. 7 – REVOCA E RECESSIONE**

Qualora il concessionario contravvenisse ad uno dei propri obblighi contrattuali, l'Unione ha pieno diritto di risolvere il contratto dopo due richiami scritti, senza che il concessionario possa avere alcuna pretesa di quanto contravvenuto.

È facoltà del concessionario recedere dalla convenzione dandone comunicazione a mezzo PEC o tramite documento prodotto al

protocollo dell'Unione con un preavviso di almeno 6 mesi.

È facoltà in qualsiasi momento in comune accordo tra le parti di recedere dalla concessione in atto qualora non vi siano più rapporti di fiducia o di interesse e scopi comuni.

L'Unione potrà inoltre recedere la convenzione con un preavviso non inferiore a due mesi comunicandolo a mezzo PEC o tramite lettera raccomandata per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o in attuazione di normative vigenti.

#### **ART. 8 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia fra le parti, relativa all'interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto di concessione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona, ferma la facoltà del Comune di aderire ad ogni altro organo competente ai sensi della legge vigente.

#### **ART. 9 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla stipula del presente atto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

#### **Per L'Unione lombarda dei comuni centuriati:**

*Il Responsabile servizio amministrativo*

Romagnoli dott.ssa Lorenza

#### **Per l'Associazione "Amala...gnino APS"**

*Il Presidente - Sig.ra Santini Sandra*